

BREVETTI DI COPIA PER € 8,26
Esenti ai sensi dell'Art. 245 del Docr. Legist.
115/2002 con apposizione di marche
sull'originale / istanze

17 MAR. 2008

246 / 08

Sent.

N. 1693/05 R.G.

N. 758/08 Cron.

N. 423/08 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle

persone dei magistrati

dr. Lauro Mogetta Presidente

dr. Cesare Marziali giudice

dr. Fabrizio Melucci giudice relatore-estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1483 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno 2005 posta in decisione all'udienza del 10.1.2008,
promossa

DA

[redacted] rappresentati e difesi dagli avv. ti M.

Sandri e G. Lozupone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. F.

Tentindo, sito ad Ancona, via Marsala n. 19, in virtù di delega posta in calce al

ricorso

- attori -

CONTRO

Banca [redacted] a r.l., rappresentata e difesa

dagli avv. ti [redacted] si, presso il cui studio, sito ad

- convenuta -

In punto a: controversia di diritto finanziario (rito societario).

Conclusioni

Per gli attori:

"in via preliminare: dichiarare la decadenza dai mezzi di prova della Banca [redacted] convenuta, ex art. 4, 1° comma, D.Lgs. n. 5/2003; in via principale dichiarare nulli ex art. 1418 c.c., i contratti di acquisto conclusi dagli attori presso la banca convenuta in data 09/07/2001 relativi ai titoli obbligazionari della Rep. Argentina, per un controvalore di euro 26.066,96, condannare conseguentemente la banca convenuta alla restituzione del detto importo; in via subordinata annullare, per vizio del consenso e/o per dolo i citati contratti di acquisto, condannando la banca convenuta alla restituzione del detto importo; in via ulteriormente subordinata risolvere per grave inadempimento i citati contratti di acquisto condannando la banca convenuta al pagamento dell'importo dell'acquisto dei titoli obbligazionari oggetto di causa; ancora in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente sia contrattuale che precontrattuale della banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli obbligazionari di cui in narrativa è la responsabilità per la perdita dell'investimento, condannando la stessa al risarcimento dei danni a favore degli attori nella misura sopraindicata. In tutte le ipotesi, con rivalutazione della somma liquidata dalla data di

sottoscrizione dei contratti, nonché con gli interessi legali dalla domanda al saldo, in via istruttoria, fermo restando che a parere di questa difesa la causa può decidersi in diritto sulla base delle prove documentali prodotte dalle parti (documenti da 1 a-38), a conferma della veridicità delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande giudiziali rivolte nei confronti della banca convenuta, senza per questo voler invertire l'onere della prova gravante sulla BCC di Ancona a art 23 DLgs.n. 58/98 ed in virtù dell'art 2697 cc, per mero tuziorismo difensivo, si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla memoria 18.1.2006".

Per la convenuta:

"Voglia l'illmo Tribunale, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, rigettare ogni avversa domanda, perché infondate in fatto ed in diritto".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

OMISSIS

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

ll

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. – In linea ulteriormente subordinata gli attori domandando la risoluzione del contratto ed il risarcimento per inadempimento dei richiamati doveri di condotta in materia di intermediazione finanziaria.

Ritiene al riguardo il Collegio che la domanda sia fondata relativamente al prospettato inadempimento degli obblighi informativi sui rischi della specifica operazione oggetto di causa.

Fonti autorevoli ed ufficiali – si tratta dell'audizione resa dalla Consob alla Camera dei Deputati in data 27.4.2004 - indicano che, dopo un primo peggioramento registrato nell'ottobre 1999, ma tale da mantenere comunque i titoli in questione nell'ambito delle migliori categorie speculative, tutte le principali agenzie internazionali declassarono il *rating* della Repubblica Argentina nel marzo del 2001, collocandolo in una categoria inferiore di quella speculativa precedentemente assegnata.

Il declassamento, più precisamente, venne comunicato negli ultimi giorni del mese di marzo, allorché Fitch, in data 20.3.2001, portò il giudizio da BB a B-; allo stesso modo, Standard & Poor's, il 26.3.2001 declassò il titolo da BB a B+; infine, Moody's, in data 28.3.2001, portò il giudizio da B1 a B2 (i riferimenti cronologici sono noti e comunque desumibili dalla copiosa giurisprudenza in materia).

Orbene, l'operazione di cui è causa venne compiuta il 9.7.2001, ossia diversi mesi dopo il menzionato declassamento, per cui la Banca, quale intermediario professionale, disponeva o avrebbe dovuto disporre, con la specifica diligenza richiesta dal servizio espletato, di un'informazione di rilievo essenziale.

Si trattava, infatti, di circostanza che, per un titolo già altamente speculativo, era sintomo, secondo le note classificazioni delle agenzie internazionali, di accresciuta vulnerabilità e correlativa minore garanzia di rimborso, in conseguenza delle avverse condizioni economiche e finanziarie del Paese emittente, talché doveva essere posto a conoscenza dei clienti, al fine di consentire loro di operare nel modo più conveniente (art. 26, lett. f, regolamento Consob).

La Banca, per contro, pur gravata dell'onere di prova al riguardo (art. 23, ultimo comma, TUF), non ha dimostrato di aver comunicato agli attori il sopravvenuto declassamento del titolo, giacché nei documenti in atti e, segnatamente, nella nota di negoziazione si rinviene solo una generica informazione in merito alla connessione tra alta redditività e rischio legato al *rating*, ma nulla risulta comunicato sul declassamento operato in modo condiviso da tutte le agenzie internazionali.

Né alcuna conferma circa la predetta informativa è veruta dalla prova testimoniale, giacché il teste escusso ha dichiarato che venne rappresentata unicamente agli attori la correlazione fra rischio e rendimento, senza specifico avvertenza in merito alla circostanza storica della sopravvenuto giudizio negativo delle agenzie di analisi.

MF

E', d'altro canto, evidente che, data la rilevanza essenziale dell'informativa in oggetto, idonea a mettere sull'avviso anche il più sprovveduto degli investitori, la Banca non poteva dirsi esentata dal renderne adeguata conoscenza solo perché gli attori avevano ricevuto il documento generale sui rischi, né tanto meno in ragione della loro dichiarata propensione al rischio. In effetti, il dovere di informazione a carico dell'intermediario, salva l'ipotesi degli operatori qualificati (art. 31 regolamento Consob), prescinde dalle qualità soggettive del cliente, in relazione alle quali non è prevista alcuna deroga (art. 28 regolamento citato). Sotto tale profilo, dunque, la responsabilità della Banca non può essere esclusa, né attenuata.

E', in tal modo, provato un inadempimento (rispetto agli obblighi di cui agli artt. 26, 28, comma 2, e 29, comma 3, regolamento Consob) che, stanti le implicazioni connesse all'informazione non comunicata, non è di scarsa importanza agli effetti dell'art. 1455 cod. civ.

La domanda di risoluzione va, dunque, accolta.

4. - In connessione diretta con la domanda di risoluzione gli attori domandano il risarcimento del danno in misura pari al capitale investito.

La domanda deve essere accolta.

In effetti, è pacifico il *default* del Paese emittente e la conseguente mancata restituzione del capitale alla scadenza, né è, d'altro canto, provato che gli attori possano in qualche maniera recuperare il capitale investito, il cui valore rappresenta, pertanto, un danno emergente.

M.F.

Rispetto, poi, al nesso eziologico, si rileva che l'accertato inadempimento ha senz'altro rilevanza causale, poiché è ragionevole presumere che gli attori, al pari di qualsiasi investitore di minima avvedutezza, avrebbero evitato di impartire l'ordine di cui trattasi, ove informati del declassamento, proveniente – come detto – da tutte le principali agenzie di *rating* e, dunque, particolarmente allarmante quanto al rischio di perdita del capitale investito.

Ai fini del *quantum*, non ha rilievo la mancata adesione da parte degli attori alla OPS lanciata dallo Stato emittente, in quanto non vi è alcuna prova che, aderendo a detta offerta, gli attori avrebbero potuto o potrebbero in futuro ottenere il rimborso, anche parziale, della somma investita.

Né parte convenuta ha fornito riscontro all'affermazione – rimasta a livello di mera allegazione – secondo cui i titoli in discorso avrebbero tuttora un valore di mercato.

La domanda va, dunque, accolta nell'importo richiesto nelle conclusioni di € 26.000,00

Trattandosi di debito di valore, spetta agli attori sulla somma indicata la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati), con decorrenza dal *default* (21.12.2001), quale fatto generativo del danno. Spettano, altresì, gli interessi legali, che in difetto di specifiche allegazioni, vanno fatti decorrere dalla sentenza.

8. – Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali, liquidate d'ufficio, vanno poste a carico della convenuta, quale soccombente.

MF

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da [REDACTED]

contro Banca [REDACTED], così provvede:

1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita di cui è causa e condanna la Banca [REDACTED] a risarcire il danno patito da [REDACTED] [REDACTED] mediante pagamento in proprio favore di €26.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal 21.12.2001 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla medesima data sino al saldo, rigettando nel resto;

2) condanna la Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro-tempore* a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in €1.500,00 per onorario, €865,00 per diritti ed €170,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso ad Ancona in data 10.1.2008.

Il Presidente

dr. Lauro Mogetta

Il giudice estensore

dr. Fabrizio Melucci

TRIBUNALE DI ANCONA
CANCELLERIA CIVILE
V° Dipartimento di Cancelleria

Ancona 20 FEB 2008

IL CANCELLIERE CI
(Clara Agostinelli)

IL CANCELLIERE CI
(Clara Agostinelli)